



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 08/07/2025

Oggetto: Tribunale di Benevento : Sentenza 400/2024 - R.G. 3818/2022 – L. M. G. c/o Provincia Benevento. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000.VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO "ex art 175, comma 2 , del D.lgs 267/2000;

L'anno **duemilaventicinque**, addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **10:47** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente	Pres.	Ass.
LOMBARDI NINO	Si	
AGOSTINELLI CARMINE	Si	
CAPUANO ANTONIO	Si	
CIERVO ALFONSO	Si	
DE LONGIS RAFFAELE	Si	
FUSCHINI VINCENZO		Si

Componente	Pres.	Ass.
IACHETTA ANNA		Si
IANNACE NASCENZIO	Si	
MAURIELLO GAETANO	Si	
PANUNZIO UMBERTO	Si	
RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO	Si	

Presiede il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

Effettuato l'appello da parte del SEGRETARIO GENERALE risultano presenti n. 9 componenti ed assenti n. 2 componenti.

Il Responsabile dell'Avvocatura, Avv. Giuseppe Marsicano illustra la questione.

- Il Cons. Capuano ribadisce che bisogna attivare le azioni di rivalsa a tutela della Provincia nei confronti di coloro che hanno generato il debito fuori bilancio e il conseguente danno erariale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 16/09/2022 il sig. Giovanni La Motta conveniva in giudizio PROVINCIA DI BENEVENTO e INPS esponendo di aver lavorato dal 18.05.2001 al 18.04.2013, in forza di 19 contratti di natura atipica, con imputazioni formali in capo ai diversi soggetti giuridici, espletando sempre le proprie mansioni presso la Provincia di Benevento, quale unico soggetto “utilizzatore” effettivo delle prestazioni lavorative;
- soltanto a decorrere dal 16.07.2008 e sino al 18.04.2013 la Provincia di Benevento formalizzava contratto di lavoro di natura subordinata e a tempo pieno, con inquadramento di categoria C;
- con sentenza n. 451/2018 veniva accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 18.5.2001 al 30.6.2008 con estensione oraria di 33,15 ore settimanali, categoria C – posizione economica C1 – del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali con condanna della Provincia di Benevento, a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il trattamento economico complessivamente previsto dal CCNL Regioni e Autonomie locali per il personale dipendente avente qualifica comparabile (cat. C, pos. econ. C1), in relazione alle ore di lavoro previste sub 1), nonché il trattamento di fine rapporto, detratto quanto già percepito oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale nonché, attesa la nullità del termine, la condanna a pagare una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 36 comma 5 D.Lgs. n. 165/2001;
- la Provincia di Benevento, stante la natura generica della sentenza di condanna n. 451/2018 ha sempre richiesto al sig. Giovanni La Motta, al fine di procedere ad una corretta quantificazione delle somme dovute, tutti i cud degli emolumenti percepiti negli anni in questione da soggetti terzi rispetto alla Provincia, dovendosi detti importi defalcare dal dovuto, senza però riuscire effettivamente ad avere la detta documentazione;
- in ragione di quanto sopra il sig. Giovanni La Motta, agiva nuovamente in giudizio chiedendo che la Provincia di Benevento fosse condannata al pagamento della complessiva somma di € 89.100,57 nonché dell'ulteriore somma di € 22.903,32 a titolo di risarcimento del danno;
- con ordinanza ex art. 423 cpc l'Ill.mo Giudice adito condannava la Provincia di Benevento al pagamento della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno cui si è già dato luogo;
- il giudizio si è concluso con l'adozione della sentenza n. 400/2024 che ha parzialmente accolto il proposto ricorso;

Letto il dispositivo della sentenza da ultimo richiamata il quale testualmente recita:

- 1) *Accoglie la domanda e, per l'effetto, quantifica le somme dovute a seguito della sentenza n. 451/2018, passata in giudicato, in € 72.662,60, oltre € 22.903,32 a titolo di risarcimento del danno;*
- 2) *condanna PROVINCIA DI BENEVENTO al pagamento in favore di Giovanni La Motta della somma lorda di € 72.662,60 a tale titolo oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo;*
- 3) *condanna PROVINCIA DI BENEVENTO a versare la relativa contribuzione in favore dell'INPS;*
- 4) *compensa per metà le spese di lite e condanna PROVINCIA DI BENEVENTO al pagamento in favore di Giovanni La Motta della residua metà che liquida in complessivi € 3.349,50 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione.*
- 5) *dichiara interamente compensate le spese processuali nei confronti dell'INPS.*

Dato atto che con il richiamato provvedimento giurisdizionale, pur accogliendo il proposto ricorso, l'adito giudice ha fatto proprie diverse delle eccezioni proposte dalla Provincia di Benevento per il

tramite del responsabile del servizio avvocatura all'uopo costituitosi in giudizio, così determinando una significativa riduzione della somma riconosciuta (72.662,60) rispetto a quella richiesta (89.100,57) e conseguente parziale compensazione delle spese di lite il tutto con evidente e cospicuo risparmio per le casse dell'ente;

Vista la nota prot.n. 25070 del 09.10.2024 con la quale, giusta formale richiesta da parte del servizio avvocatura, il Dirigente ad interim del Servizio di Staff n. 1, gestione giuridica del personale – pari opportunità ha trasmesso il conteggio degli oneri previdenziali ed IRAP a carico dell'ente e dovute in relazione a quanto stabilito in sentenza;

Visti:

- il parere reso dal responsabile del servizio avvocatura dell'ente;
- le schede di debito fuori bilancio predisposte e trasmesse dal competente servizio gestione giuridica del personale;

Dato atto che la somma complessivamente dovuta risulta essere pari ad € **124.976,89** come di seguito meglio specificata:

- sorta capitale liquidata in sentenza pari ad € 72.662,60;
- interessi legali liquidati in sentenza (interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo) pari ad € 23.264,78, da verificarsi in ogni caso all'atto del pagamento;
- oneri riflessi a carico dell'Ente pari ad € 23.334,86;
- spese legali liquidate in sentenza pari ad € 4.887,33 (da corrispondersi in favore dei difensori costituiti del ricorrente);
- competenze atti di precetto euro 827,32;

Visto

-l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761)*

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”;

Richiamato

-L'orientamento prevalente della Corte dei Conti, che rimarca – in via generale - *la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel in particolare per la lettera a) sentenze esecutive, specificando che in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio (Corte dei conti, deliberazione n. 27/sez. autonomia/2019);*

-Il principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che ammette la possibilità

per l'ente locale, al fine di evitare l'esposizione ad inutili aggravii di spesa eventualmente derivanti dall'avvio di procedure esecutive a danno, di procedere al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive, salvo poi l'obbligo di procedere, comunque, al riconoscimento del debito fuori bilancio determinatosi (Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23.02.2005);

Rilevato che occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità dei debiti di che trattasi, onde evitare all'Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturati e maturandi accessori, anche in attesa dell'eventuale appello;

Visto l'art. 175 del D.lgs. 267/2000, come modificato e integrato dai D.lgs. 118/2011 e 126/2014, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Dato atto

- che il presente giudizio risulta essere indicato nella relazione per il fondo rischi contenzioso trasmessa dal responsabile del servizio Avvocatura della Provincia di Benevento (prot. n. 3075 del 03.02.2025) in fase di predisposizione del rendiconto di bilancio anno 2024;
- che la passività di cui sopra, trova adeguata copertura finanziaria nell' Allegato a/1 Risultato di amministrazione
- quote accantonate - Fondo contenzioso", del Rendiconto di esercizio finanziario 2024 per l'intero importo;

Ritenuto necessario applicare quota di avanzo accantonato per l'importo di € **124.976,89** a copertura della spesa sopra menzionata al: TITOLO 1 – Spese correnti – ANNO 2025 Piano Finanziario 1.10.99.99.999 Capitolo 3833 – “ONERI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E GIUDIZI I N CORSO (D.F.B.);

Ritenuto di dovere provvedere in merito mediante variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, come da allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento.

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 21 del 14-04-2025 avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA.”;
- n. 22 del 14-04-2025 avente ad oggetto: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.”;
- n. 23 del 14-04-2025 avente ad oggetto: “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

Richiamato il Decreto Presidenziale n.110 del 01.07.2024 con il quale è stato conferito al Dirigente, arch. Giancarlo Corsano, l'incarico dirigenziale ad interim del SETTORE 1 "SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO" a far data dal 15.07.2024 e fino al 30.06.2025;

Richiamata la Determina n.97 del 16.01.2025 con la quale è stato prorogato fino al 30.06.2025 l'incarico di Elevata Qualificazione relativo al Servizio Affari Generali – Segreteria Generale – Servizi Legali – URP e Protocollo Generale – Organi Istituzionali, assegnato alla dott.ssa Libera Del Grosso con determina dirigenziale

n. 1560 del 25.07.2023;

Dato atto che è stato richiesto ed acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL, prot. 17422/2025;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

Ritenuto dover provvedere in merito,

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: **di procedere** al riconoscimento della somma di € **124.976,89** come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio portante n. RG 3818/2022;

di disporre il pagamento dei debiti riconosciuti pari a complessivi € **124.976,89** così determinati:

- sorta capitale liquidata in sentenza pari ad € **72.662,60**;
- interessi legali liquidati in sentenza (interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo) pari ad € **23.264,78**, da verificarsi in ogni caso all'atto del pagamento;
- oneri riflessi a carico dell'Ente pari ad € **23.334,86**;
- spese legali liquidate in sentenza pari ad € **4.887,33** (da corrispondersi in favore dei difensori costituiti del ricorrente);
- competenze atti di precetto € **827,32**;
- dando mandato ai competenti uffici di porre in essere i conseguenti e necessari atti amministrativi;

di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio, per l'importo complessivo € **124.976,89** mediante variazione di bilancio, ex art 175 comma 2 del TUEL 267/2000, finanziando la relativa spesa con applicazione di quota parte dell'avanzo accantonato a fondo contenzioso, del Rendiconto di esercizio finanziario 2024 come da prospetto allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002.

di dare atto che:

- la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
- la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

di rendere la deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 52 del 08/07/2025

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Nino Lombardi

Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 08/07/2025

Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
